

STATUTO

Con le modifiche approvate nel corso dell'Assemblea dei Rappresentanti del 28 gennaio 2026

Articolo 1 Costituzione, denominazione, durata, sede

E' costituito il Fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche, la cui denominazione abbreviata è "FASG&P"- di seguito definito il "Fondo"- con i requisiti di associazione non riconosciuta e costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Il Fondo ha durata indeterminata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 23 del presente Statuto.

Il Fondo ha sede in Milano.

Articolo 2 Scopo

Il Fondo, ha lo scopo esclusivo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale secondo l'apposito Regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione, a favore dei lavoratori iscritti e dei loro familiari.

Il Fondo non ha fini di lucro, svolge le attività connesse e strumentali al raggiungimento del suddetto scopo, secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, anche servendosi di attività promozionali e informative e nel rispetto dei principi fissati dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir).

Nel caso in cui se ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti operazioni di fusione o accorpamenti del Fondo con altre entità che perseguano finalità analoghe a quelle previste nel presente articolo, nel rispetto del parere vincolante delle parti istitutive.

Articolo 3 Destinatari

Sono iscritti al Fondo in qualità di Soci:

- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL vigente per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche, purché non già aderenti ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa istituita a livello aziendale (fondo, cassa o polizza assicurativa);

- i lavoratori non in prova con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, cui si applica il CCNL vigente per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche, purché non già aderenti ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa istituita a livello aziendale (fondo, cassa o polizza assicurativa);
- i lavoratori di cui all'ultimo comma del successivo art.4;
- le imprese da cui dipendono i lavoratori di cui sopra;
- i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del vigente CCNL per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici e affini e all'industria delle materie plastiche.

I Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Fondo: ad essi si applica una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Possono inoltre essere destinatari delle prestazioni del Fondo i componenti il nucleo familiare dei lavoratori iscritti.

Il nucleo familiare del lavoratore iscritto può essere composto esclusivamente dal coniuge dell'iscritto, dal convivente (coppie di fatto) e dai figli fino al compimento del ventiseiesimo anno di età che non percepiscano un reddito superiore alla soglia fiscalmente prevista, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'iscrizione del nucleo dovrà avvenire mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Fondo per il tramite dell'impresa, nelle modalità previste dal Regolamento.

Per quanto riguarda i requisiti, le modalità, i termini, i criteri di iscrizione, di uscita e di esclusione dal Fondo, si rimanda al Regolamento.

Articolo 4 Accordi collettivi o regolamenti aziendali di confluenza

Nelle imprese nelle quali operino, alla data della stipula dell'accordo istitutivo, eventuali forme (casse, fondi o eventuali polizze) che prevedano l'assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono unicamente mantenute le situazioni in atto, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Sempre a livello aziendale, relativamente alle succitate eventuali forme di assistenza sanitaria integrativa, laddove istituite tramite accordo, potranno essere definite le modalità per la eventuale confluenza anche parziale (con la compresenza, cioè, di più forme di assistenza sanitaria all'interno della stessa azienda) delle stesse in FASG&P, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

Successivamente a tale confluenza i lavoratori potranno aderire al FASG&P secondo le modalità ed i tempi previsti dallo Statuto per la generalità dei lavoratori.

Articolo 5 Contribuzione

I contributi al Fondo sono versati dalle imprese presso le quali sono in forza i lavoratori iscritti con cadenza trimestrale.

Il versamento comprende:

- a) il contributo a carico dell'impresa;
- b) il contributo a carico del lavoratore;
- c) il contributo a carico del lavoratore riguardante il nucleo familiare iscritto, nella misura definita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i versamenti devono essere effettuati con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato versamento della contribuzione trimestrale, il Fondo informa i Soci interessati (imprese e lavoratori) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e secondo la procedura prevista dal Regolamento del Fondo.

I contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 6 Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni di natura economica a favore dei destinatari la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

L'erogazione delle prestazioni economiche di cui al comma precedente avviene a favore dei lavoratori e dei loro familiari, sulla base dell'apposito prontuario approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 Organi del Fondo

Sono organi del Fondo: a) L'Assemblea dei Rappresentanti; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Collegio dei Revisori.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è garantita secondo il principio di pariteticità.

Articolo 8 Assemblea dei Rappresentanti

L'Assemblea dei Rappresentanti, di seguito "Assemblea", è l'organo sovrano del Fondo e consta di 30 (trenta) componenti, di cui 15 (quindici) eletti in rappresentanza dei lavoratori Soci e 15 (quindici) in rappresentanza delle imprese associate.

La rappresentanza nell'Assemblea dei lavoratori e delle imprese aderenti sarà costituita su base elettiva, mediante un meccanismo di voto di lista, che sarà disciplinato dal Regolamento elettorale.

Per l'elezione dei delegati Rappresentanti, ogni lavoratore avrà diritto a un voto.

Ogni impresa iscritta, per l'elezione dei propri delegati Rappresentanti, disporrà di un voto.

Tutti i Rappresentanti hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I Rappresentanti eletti rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Rappresentanti, per qualsiasi motivo, questi verranno sostituiti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale ed il Rappresentante sostituito resterà in carica per il periodo residuo del mandato del Componente sostituito.

Articolo 9 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera riguardo:

- a) l'indirizzo generale del Fondo;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei Revisori;
- c) gli eventuali emolumenti al Consiglio di Amministrazione, e su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli emolumenti dei membri del Collegio dei Revisori;
- d) l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera riguardo:

- a) alle modificazioni del presente Statuto;
- b) allo scioglimento anticipato del Fondo, alla nomina, alla sostituzione e ai poteri dei liquidatori;
- c) alle operazioni di fusione o accorpamento con altre entità in linea con quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto;
- d) modifiche del Regolamento elettorale.

Articolo 10 Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione per iscritto, mediante avviso inoltrato ai Rappresentanti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Revisori

per lettera raccomandata, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nel caso in cui ricorrano motivi di particolare urgenza, la convocazione può essere inoltrata con almeno sette giorni di anticipo, secondo le modalità previste dal precedente comma.

2) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

3) Il luogo di adunanza è quello della sede del Fondo.

Qualora il Consiglio lo ritenesse opportuno, le adunanze dell'Assemblea potranno essere convocate in luoghi diversi sia fisici, purché sul territorio italiano, che virtuali anche quale unica modalità di intervento.

L'intervento dei rappresentanti alle adunanze convocate in luoghi virtuali avviene mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-smettere documenti.

Del rispetto di tali condizioni deve essere dato atto nei relativi verbali.

4) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale di cui all'articolo 20 (venti) del presente Statuto.

5) L'Assemblea è convocata inoltre, ogni qual volta ne facciano richiesta, con l'indicazione scritta degli argomenti da trattare e delle ragioni della convocazione, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori.

La relativa convocazione deve pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

6) Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Fondo ovvero dal Vice Presidente, o da un componente dell'Assemblea designato dall'Assemblea stessa.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto da parte del Segretario dell'Assemblea, nominato dal Presidente dell'adunanza, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 Rappresentanza e deliberazioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea in seduta ordinaria risulta regolarmente costituita quando risultino presenti almeno i sette decimi (7/10) dei Rappresentanti, ovvero i sei decimi (6/10) dei Rappresentanti, in caso di seconda convocazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

2) L'Assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita quando risultino presenti almeno gli otto decimi (8/10) dei Rappresentanti, ovvero i sette decimi (7/10), in caso di seconda convocazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera a maggioranza degli aventi diritto.

3) Nel caso di deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento del Fondo, le modifiche statutarie e le operazioni di fusione od accorpamento, l'Assemblea è regolarmente costituita quando risultino presenti almeno gli otto decimi (8/10) dei Rappresentanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto.

4) Ciascun Rappresentante ha diritto di voto e può farsi comunque rappresentare da altro Rappresentante, mediante delega scritta apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

5) Ciascun Rappresentante non può essere portatore di più di 2 deleghe, oltre alla propria.

6) Tutte le deleghe dovranno essere conservate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 (sei) componenti eletti pariteticamente dalle due componenti di rappresentanti, datori di lavoro e lavoratori costituenti l'Assemblea, in base a quanto stabilito dal Regolamento elettorale.

2) Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente e, per quanto applicabile, dal DM del 11 giugno 2020, n.108 e successive modificazioni e integrazioni.

3) Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, e comunque fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio, e possono essere rieletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

4) Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno degli amministratori, prima della scadenza naturale del mandato, subentra per il periodo residuo del mandato del Consigliere sostituito, un componente cooptato dal Consiglio di Amministrazione indicato dalla componente di appartenenza, garantendo il principio di pariteticità.

Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla prima successiva assemblea che provvederà alla sua ratifica o alla sua sostituzione, con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti della componente di appartenenza.

5) Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nuova nomina.

6) Gli Amministratori adempiono ai doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Essi sono solidalmente responsabili verso il Fondo dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni attribuite ad uno o più Amministratori.

Articolo 13 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo, scelti a turno rispettivamente tra i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti dei lavoratori componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) predispone e approva con la maggioranza dei presenti il Regolamento del Fondo, nonché le sue eventuali modificazioni;
- 3) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- 4) delibera in merito a modifiche e integrazioni del presente Statuto, da sottoporre all'Assemblea.

Tali deliberazioni sono prese dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti.

Tale maggioranza dei due terzi (2/3) è richiesta altresì per le deliberazioni riguardanti la scelta dei soggetti gestori delle risorse del Fondo, la scelta del gestore amministrativo, assicurativo nonché della banca depositaria;

- 5) amministra il Fondo, investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilendo l'organizzazione, definendo la struttura, quantificando l'organico necessario e le eventuali attività da esternalizzare, sempre in attuazione di quanto previsto dal presente Statuto;
- 6) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e il preventivo;
- 7) in relazione alla situazione economico-finanziaria potrà apportare modifiche al Regolamento del Fondo, riguardanti a titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni erogate, le modalità di versamento del contributo, le eventuali sanzioni in caso di tardivi versamenti;

- 8) delibera e compie ogni ulteriore atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo sociale;
- 9) attribuisce deleghe al proprio interno, con maggioranza dei componenti presenti, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;
- 10) richiede, laddove lo ritenga opportuno e previa approvazione dell'Assemblea, la certificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario a una società di revisione;
- 11) provvede all'eventuale nomina del Direttore, dei dipendenti e dei collaboratori del Fondo con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

Articolo 14 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2) La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con indicazione del luogo, dell'ora, dell'ordine del giorno, effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente per iscritto a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e-mail, va inviata ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Componenti del Collegio dei Revisori, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.
- 3) In caso di eccezionale urgenza, il termine può ridursi ad almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo.
- 4) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età e sono validamente costituite con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei componenti.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono altresì svolgere mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, esclusivamente o come modalità aggiuntiva, purché:
 - sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

6) Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi di maggioranza qualificata. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

7) A favore dei Consiglieri dovrà essere sottoscritta idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 Presidente e Vice Presidente

1) Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2) Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, ad ogni effetto di legge dinanzi a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare procuratori.

3) La durata del mandato del Presidente e del Vice Presidente corrisponde a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Nel caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

5) Nel caso in cui nel corso del triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a mancare, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del triennio.

6) Il Presidente ha il compito di sovrintendere alla gestione ordinaria del Fondo e si cura di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento del Fondo.

7) Il Presidente svolge infine ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 Il Collegio dei Revisori

1) Il Collegio dei Revisori, nominato pariteticamente dall'Assemblea, sarà composto da un numero complessivo di quattro membri effettivi e due supplenti.

2) Il Presidente verrà eletto nell'ambito del Collegio e dovrà di volta in volta, appartenere alla rappresentanza che non avrà espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio.

3) Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, viene sostituito dal supplente individuato nell'ambito della rispettiva componente.

- 4) I componenti effettivi del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea così come previsto dall'art. 2405 del codice civile.
- 5) In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Revisori da egli designato o alternativamente dal Revisore più anziano.
- 6) Tutti i componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori istituito presso il MEF, e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 7) Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare svolge i compiti e le funzioni di controllo sulla gestione così come sancito dall'art. 2403 del codice civile, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, provvedendo alla redazione della relazione sul rendiconto da depositare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che lo approva.
- 8) Al Collegio dei Revisori viene, inoltre, attribuito il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
- 9) Le riunioni del Collegio avvengono ordinariamente ogni novanta giorni.
- 10) Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
- 11) Il Collegio provvede regolarmente alla redazione dei verbali di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. È consentito ai Revisori la partecipazione a distanza mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 12) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme del Codice Civile.

Articolo 17 Direttore del Fondo

Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore.

Il Direttore del Fondo:

- a) ha la responsabilità del personale e dell'organizzazione degli uffici;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione le assunzioni sulla base delle direttive stabilite in materia di organico;
- c) coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

Articolo 18 Uscita ed esclusione dal Fondo

L'uscita del socio dal Fondo ha luogo nei seguenti casi:

- a) cessazione del rapporto di lavoro;
- b) attribuzione all'iscritto della qualifica di dirigente;
- c) comportamenti illeciti nei confronti del Fondo;
- d) l'uscita dell'iscritto dal Fondo comporta anche l'uscita automatica del nucleo familiare;
- e) nei casi di cui alle lettere a) e b) l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Fondo entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed indicati nel Regolamento.

In tali casi l'uscita ha effetto dal mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio alla qualifica di dirigente sia per quanto attiene al diritto alle prestazioni sia per quanto attiene agli obblighi contributivi a carico dell'impresa e del lavoratore.

f) Il mancato versamento dei contributi previsti dall'articolo 5 del presente Statuto e/o l'accertamento di comportamenti del Socio finalizzati, in qualunque modo, ad acquisire rimborsi non dovuti possono comportare l'esclusione del Socio dal Fondo secondo le modalità previste dal Regolamento.

g) L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere notificata all'iscritto mediante lettera raccomandata AR.

Ad eccezione dei casi precedentemente indicati, è esclusa la temporaneità della vita associativa.

Articolo 19 Consulta delle Organizzazioni Fondatrici

1) Le Parti Istitutive istituiscono la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, costituita su base paritetica dai rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Atto costitutivo del Fondo. 2) La Consulta sarà informata delle riunioni del Consiglio di amministrazione e potrà fornire pareri al Consiglio, comunque non vincolanti, in ordine agli indirizzi generali del Fondo.

Articolo 20 Rendiconto del Fondo

- 1) Gli esercizi finanziari del Fondo decorrono dal primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.
- 2) Il rendiconto consuntivo dell'anno precedente insieme alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3) Il rendiconto e le relazioni di cui al punto precedente sono depositati presso la sede del Fondo a disposizione dei componenti l'Assemblea e inviati agli stessi con qualsiasi mezzo che ne garantisca la ricezione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea che li deve approvare.

Articolo 21 Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il Regolamento applicativo del presente Statuto al fine di regolare il funzionamento tecnico e amministrativo dello stesso.

Articolo 22 Patrimonio

- 1) Il Fondo fa fronte alle spese di gestione e provvede ai propri scopi attraverso ogni entrata o bene pervenuto nella sua disponibilità.
- 2) Il patrimonio del Fondo è indivisibile ed i singoli Soci non hanno diritto ad alcun titolo sullo stesso, né durante la vita del Fondo, né in caso di suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3) Oltre alle contribuzioni degli iscritti, ai rendimenti delle disponibilità amministrate, agli interessi di mora e di dilazione di contributi dovuti e ad ogni altro provento spettante a qualsiasi titolo, il Fondo può ricevere donazioni o altre forme di liberalità che siano effettuate ad incremento del patrimonio.

Articolo 23 Scioglimento

- 1) Il Fondo può sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti, Amministrazione, per su cause proposta del Consiglio derivanti da disposizioni legislative, in caso di sopravvenuta impossibilità al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto del parere vincolante delle Parti istitutive.
- 2) In caso di scioglimento, i liquidatori dovranno devolvere, sentito il parere delle Parti istitutive, gli eventuali residui e le eventuali eccedenze risultanti, ad enti che svolgano attività analoghe a favore dei lavoratori della categoria sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 Ricorsi e Collegio Arbitrale

- 1) I soci e le imprese hanno facoltà di opporre ricorso contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo in materia di iscrizione, esclusione, contributi e prestazioni promuovendo, con lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento, il ricorso al Collegio Arbitrale.

- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito da 3 (tre) componenti uno designato dal Fondo, uno designato dal ricorrente (iscritto o impresa) e un terzo designato dall'Ordine degli Avvocati della circoscrizione dove ha sede il Fondo.
- 3) Il Collegio si riunisce nel Comune dove ha sede il Fondo.
- 4) Ciascuna delle parti sostiene le spese del componente da essa designato e contribuisce alla metà delle spese del terzo rappresentante, salvo sia diversamente stabilito nella decisione presa dal Collegio.
- 5) Le decisioni del Collegio Arbitrale sono prese a maggioranza, inappellabili. sono vincolanti per le parti e sono
- 6) Il ricorso al Collegio Arbitrale comporta esplicita rinuncia ad eventuali successivi ricorsi in sede giudiziale sulla stessa materia.

[Articolo 25 Disposizioni finali](#)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme di legge.